Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 51 del 18 settembre 2019

Prot. n. 4141 del 19 settembre

Oggetto: Accordo stipulato in data 05 luglio 2017 prot. 3206 a seguito della deliberazione C.d.A. P.V. 30 del 12/06/2018, relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione inerente i lavori di risoluzione di situazioni in infrazione riguardanti l'attuazione del Piano Stralcio - Interventi urgenti per le criticità della rete fognaria di Luino - Sostituzione intervento con urgente criticità stazione di sollevamento CP 8 (Imbarcadero);

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 18 (diciotto) del mese di settembre, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Riccardo del Torchio	Vice Presidente
Claudio Ceriani	Componenti
Davide Arancio	

Assente giustificato:

Emanuele Poretti	dimissionario
Paolo Sartorio	

Visto:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la legge regionale 26/2003 e s.m.i., modificata dalla L.R. 21/2010 - abrogata dall'art.2 della L.R. 25 gennaio 2018, n.5 ma i cui effetti sono fatti salvi così come disposto dal successivo art. 4;
- l'art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale PV 12 del 20 febbraio 2015;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i..

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Vista la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.

Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:

- All'art.3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane".
- All'art.4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente.

Richiamati in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1,4,5,6,8), 3 (commi1,2), 4 (commi 1,3), 5 (commi 1,2,3,4,5); ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L'allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l'allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l'allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 49.999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20°C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L'allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l'azoto.

Dato atto che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti.

Richiamati inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata:

L'articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:

«1) "Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

(...)

4) "Agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

5) "Rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6) "1 a.e. (abitante equivalente)": il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

(...)

8) "Trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.

9) "Trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

(...)».

L'articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15.000 e

– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A.

(...)».

5 L’articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.;

– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000;

(...)

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...) (...)».

6 L’articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:

«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall’allegato I, sezione B. (...)

4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale.

5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all’inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».

Ai sensi dell’articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».

L’articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un’apposita richiesta».

Richiamata la seguente normativa:

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n. 26/2003 e s.m.i.;
- R.R. n. 03/2006;
    - D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;

Richiamate le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:

- P.V. 13 del 26/09/2011 avente per oggetto: applicazione della Direttiva 31/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane - infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine;
- P.V. 27 del 13/12/2011 avente per oggetto: illustrazione sintesi inerenti le infrazioni comunitarie inviate da Regione Lombardia al Ministero: presa d'atto;
- P.V. 3 del 22/02/2012 avente per oggetto: procedura di infrazione 2009/2034, parere motivato e pre-contenzioso, preparazione alla fase istruttoria finale, aggiornamento dei dati raccolti dai Comuni;
- P.V. 38 del 19/11/2012 avente per oggetto: Parere motivato: Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - procedura di infrazione 2009/2034;
- P.V. 14 del 12/05/2014 avente per oggetto "Infrazioni europee aggiornate";
- Richiamata la deliberazione n. 30 del 12/06/2018 avente per Oggetto: Integrazione all'Accordo firmato in data 05 luglio 2017 prot. 3206 relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione inerente ai lavori di risoluzione di situazioni in pre-contenzioso riguardanti l'attuazione del Piano Stralcio - Interventi urgenti per le criticità della rete fognaria di Luino; con questa delibera si sono identificati alcuni interventi urgenti da realizzare per evitare sversamenti a lago;

Rilevato che nel piano Stralcio sono previsti l'importo di € 5.000.000,00= per la realizzazione di nuove reti in Comune di Luino e collettori e l'importo di € 4.150.000,00=per la realizzazione degli interventi sul depuratore;

Considerato che è stata fatta richiesta a Regione Lombardia da parte del Comune di Luino di poter finanziare in via immediata alcuni interventi urgenti in quanto causano sversamenti a lago, agglomerato sopra i 2000 AE ed è urgente risolvere una criticità ai sensi della 91/271/CE.

Rilevato che per la manutenzione della rete fognaria di Luino, si ritiene indispensabile ed urgente dare corso alla progettazione e realizzazione degli interventi riportati in tabella A dell'integrazione all'accordo, prioritari al fine di evitare il ripetersi di altri riversamenti di liquami a lago, per una cifra pari a € 726.047,13=;

Considerato che con nota prot. AOO.c_e734.24/07/2019.0021007 del 24 luglio 2019, il Comune di Luino ha richiesto di disporre la rimodulazione del quadro degli investimenti previsti nelle attività legate alle prime misure di cui all'accordo integrativo dell'ottobre 2018 (parte delle risorse previste per la sostituzione di chiusini lungo la via Dante e altre vie per circa € 105.000,00), per attuare gli interventi in Piazza Libertà inerenti la sistemazione della stazione di sollevamento CP8;

Considerato che con nota prot. 20250 del 30 agosto 2019, il gestore Alfa S.r.l. richiede conferma a procedere con le attività atte a risolvere le criticità connesse alla stazione di sollevamento CP8, utilizzando le risorse economiche destinate all'intervento numero 12, come di seguito meglio evidenziato;

Considerato che si richiede di sostituire la realizzazione dell'ultimo intervento della tabella allegata alla P.V. 30/2018, per la somma di € 105.000,00=, relativa a:

Insufficienza collettori e tracimazione irregolare dovuta a chiusini unici per nera e bianca	Rifacimento solette e chiusini in ghisa su manufatti ispettivi fognari	Viale Dante, Via B. Luini, Viale Rimembranze e altre vie	**€ 105.000,00**

con la realizzazione delle opere finalizzate al funzionamento della **CP8** maggiormente critica.

Visto il R.R. n. 6/2019;

Visto che con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;

Richiamate le deliberazioni del C.d.A. n. P.V. 21 del 29 aprile 2019 di approvazione del bilancio di esercizio 2019/2021 che prevede l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale P.V. 27 del 30 luglio 2019 di approvazione del bilancio preventivo dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2019/2021;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012:

- "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare la sostituzione riguardante il solo l'intervento di manutenzione straordinaria, dell'accordo siglato in data 5 luglio 2017 (prot. 3206) agli atti, teso alla definizione degli impegni economici per la progettazione ed esecuzione dei lavori di risoluzione di situazioni in pre-contenzioso - agglomerati sopra i 2000 AE inerenti l'attuazione del Piano Stralcio - Interventi urgenti per le criticità della rete fognaria di Luino, con l'intervento per la risoluzione delle criticità legate alla stazione di sollevamento CP8;
2. di destinare all'intervento di cui sopra una somma pari a € 105.000,00= a valere sui fondi ex Cipe, come citato in premessa e qui totalmente ripreso;
3. di invitare Alfa, al fine di poter usufruire del finanziamento di cui al precedente punto 2), alla presentazione del cronoprogramma e all'aggiornamento dei monitoraggi relativi agli avanzamenti sia progettuali sia dei lavori da fornire all'Ufficio d'Ambito;
4. di impegnare l'Ufficio d'Ambito all'aggiornamento dei monitoraggi attraverso l'inserimento nel Sistema SIRe ed inviarli a Regione Lombardia, al Ministero e alla Ue;
5. Di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 174/2012;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dr. Riccardo Del Torchio

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 27 settembre 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 27 settembre al 11 ottobre 2019
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ssa Daniela Giraldo

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18 settembre 2019
[ ] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 18 settembre 2019

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli